



Bozza del nuovo Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41

Osservazioni Confindustria

Maggio 2025

1. Premessa

Il 21 marzo 2025 l'Italia ha notificato alla Commissione europea ([notifica TRIS numero 2025/0161/IT](#)) la bozza del nuovo **Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

Tuttavia, il testo notificato alla Commissione presenta alcuni elementi che determinano significative criticità operative per diversi settori industriali.

Pertanto, nel presente documento viene fornita una dettagliata analisi delle criticità riscontrate, accompagnata da specifiche proposte di modifica, con l'obiettivo di offrire un contributo utile alle future interlocuzioni istituzionali finalizzate alla risoluzione delle problematiche evidenziate.

2. Osservazioni di carattere puntuale

Nella tabella che segue si riportano alcune osservazioni puntuali, accompagnate dalle relative proposte di modifica, sugli aspetti di maggiore criticità riscontrati nel testo notificato alla Commissione.

Nuovo Regolamento	Proposta di modifica	Osservazioni
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 2 Definizioni e prescrizioni generali		
Comma 1, p.to a «lavori»: le attività volte alla realizzazione di un'opera, comprese le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, rimozione, livellamento, dragaggio, ristrutturazione, restauro e manutenzione, nonché le attività di sfangamento e sghiaimento degli invasi, gli interventi di risezionamento degli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali per ragioni di sicurezza idraulica, il ripristino di reti e servizi, e gli scavi per indagini	P.to a «lavori»: le attività volte alla realizzazione di un'opera, comprese le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, rimozione , livellamento , dragaggio, ristrutturazione, restauro e manutenzione, nonché le attività di sfangamento e sghiaimento degli invasi, gli interventi di risezionamento degli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali per ragioni di sicurezza idraulica, il ripristino di reti e servizi , e gli scavi per indagini archeologiche, geologiche e geotecniche;	Ai fini del presente Regolamento, si propone di eliminare alcune tipologie di attività, sia per garantire la conformità al Codice Appalti, sia in quanto non risulta chiara l'esatta tipologia di attività a cui si riferiscono, alcune delle quali di lieve entità.

archeologiche, geologiche e geotecniche;		
Comma 1, p.to c « <i>terre e rocce da scavo</i> »: il suolo, il materiale roccioso e i sedimenti escavati derivanti da lavori, inclusi i residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti sostanze pericolose	P.to c « <i>terre e rocce da scavo</i> »: il suolo, il materiale roccioso e i sedimenti escavati derivanti da lavori, inclusi i residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti sostanze pericolose così come definite al comma 2 e 3 del presente articolo	Si evidenzia, innanzitutto, che l'espressione " <i>non contenenti sostanze pericolose</i> " non è riferita a valori soglia; pertanto, appare soggetta ad interpretazione, con il rischio di generare confusione e incertezza applicativa. Inoltre, l'inserimento dei residui di lavorazione dei materiali lapidei, senza la previsione di specifiche soglie per eventuali contaminanti e senza l'indicazione di procedure semplificate di gestione – previste, invece, nelle proposte presentate da Confindustria a maggio 2023 - rende la gestione di questi materiali ancora più complicata ed incerta, contrariamente agli obiettivi che questo decreto si prefigge. Alla luce di ciò, per questi materiali si ritiene preferibile proseguire nella gestione ai sensi del più generale art. 184-bis del Codice dell'ambiente.
	Dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: c-bis) «<i>terre e rocce da scavo prodotte in situazioni di urgenza</i>»: le terre e rocce da scavo di cui alla lettera c) derivanti da interventi di manutenzione e ripristino di reti e servizi effettuati in urgenza	La proposta di modifica è finalizzata a introdurre la categoria delle terre e rocce da scavo derivanti da interventi di manutenzione e prodotte in urgenza, ossia in condizioni tali per le quali non sarebbe possibile rispettare le rigide tempistiche previste dal presente regolamento per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti. Sul punto preme evidenziare che già il dm 161/2012 prevedeva una disciplina in tal senso.
Art. 2, p.to dd) « <i>cantiere puntuale</i> »: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce	dd) « <i>cantiere puntuale</i> »: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in	Un volume pari a 20 mc risulta molto esiguo, rendendo di fatto difficilmente applicabile la

da scavo in quantità inferiori o uguali a venti metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e da riutilizzare direttamente nel sito di produzione;	quantità inferiori o uguali a venti duecento metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e da riutilizzare direttamente nel sito di produzione;	definizione di cantiere puntuale, sia per le indagini propedeutiche alla progettazione, sia per attività di lieve entità come, ad esempio, il livellamento del terreno o la realizzazione di piccole piste di cantiere, ecc. Si propone pertanto di innalzare a 200 mc.
Art.2 p.to g «dichiarazione di consegna all'utilizzo»	Eliminazione	Ricompresa nelle altre dichiarazioni e, in particolare, nel documento di trasporto e nella dichiarazione di avvenuto utilizzo, che l'utilizzatore è tenuto a redigere e trasmettere agli Enti e al proponente, qualora l'utilizzatore sia soggetto differente da quest'ultimo.
Art.2 p.to i «sito»: area cantierata, geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) e caratterizzata da contiguità territoriale, in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità aperta al traffico;	Alla lettera i) apportare le seguenti modifiche: - dopo le parole (suolo e acque sotterranee), aggiungere le seguenti parole: “come individuate dal progetto dell'opera” ; - dopo le parole “pubblica viabilità” inserire le seguenti: “, oltre a quella interessata dai lavori” .	Gli interventi su reti e servizi, previsti espressamente alla lettera c), si svolgono spesso lungo la viabilità pubblica e quindi necessariamente la interessano. Si segnala, peraltro, che questo tipo di problema sussiste anche nel caso di interventi relativi a piani urbanistici attuativi e di rigenerazione urbana che, necessariamente, riguardano anche la viabilità pubblica.
bb) «sedimenti»: le frazioni granulometriche escavate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrografico, come definito all'articolo 54, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 152 del 2006, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività	alla lettera bb) apportare le seguenti modifiche: - Dopo la parola “escavate” aggiungere le seguenti “e/o rimosse” ; - Dopo la parola “opera” aggiungere “, anche per esclusive ragioni di sicurezza idraulica” .	La proposta di modifica è funzionale ad allineare il contenuto della lettera bb) alla circolare Prot. 2697 del 20 febbraio 2018 cui pare intende fare riferimento la norma.

finalizzate alla realizzazione di un'opera;		
2. Il presente regolamento si applica anche alle terre e rocce da scavo che contengono calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, purché non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la specifica destinazione d'uso.	Al comma 2 dopo le parole "152 del 2006," inserire le seguenti "o di cui all'allegato 2 del Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 per le aree agricole,"	Tale proposta di modifica è finalizzata ad assicurare un coordinamento con quanto previsto dal Decreto n. 46 del 2019 relativo alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 152/2006.
TITOLO II		
TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO		
Capo I – Disposizioni comuni		
Art. 4 Criteri per qualificare le terre e rocce sa scavo come sottoprodotti		
3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del venti per cento in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto, sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche e nel rispetto dei	3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del venti per cento in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto, sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche e nel rispetto dei	Si rappresenta che tale riferimento di legge (decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998) è stato modificato dalle seguenti successive normative: - D.M. 9 gennaio 2003 - D.M. 27 luglio 2004 - Decreto 5 aprile 2006 n.186 - D.lgs. 4 gennaio 2008 n.4 - Legge 19 agosto 2016 n.166.

limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», a esclusione del parametro amianto.	limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. , recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», a esclusione del parametro amianto.	
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, ai fini dell'utilizzo, si applica per il parametro amianto la tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.	4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 e dall'articolo 27, comma 3, ai fini dell'utilizzo, si applica per il parametro amianto la tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.	Le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento comportano che le terre con amianto naturale sopra soglia non possano essere utilizzate quali sottoprodotti, ma solo nella fattispecie del riutilizzo in sito; ciò esclude quindi il ricorso a trattamenti di normale pratica industriale sul materiale da scavo e, secondo la definizione più restrittiva di sito oggi introdotta, non può essere interessata la viabilità pubblica. Tale modifica deriva dalla lettura combinata degli art. 2 c.1 lett. i) (Definizione di "Sito" che esclude oggi l'interessamento della viabilità pubblica), art. 4 c.4 (relativo ai sottoprodotti che per le terre amiantifere sopra soglia ha eliminato oggi la possibilità di inquadrarle quali sottoprodotti) e art. 27 c.3 (riutilizzo in sito). Ciò determina che, in contesti naturalmente amiantiferi, diffusi sul nostro territorio, la realizzazione di grandi opere pubbliche con ingenti volumi di scavo sia compromessa in quanto: 1. l'utilizzo all'interno dello stesso sito di produzione non consente la gestione di ingenti volumi in quanto è limitato, sia in termini di spazi a disposizione, sia perché non è

		ammesso il ricorso ad operazioni di normale pratica industriale; 2. la gestione alternativa come rifiuto risulta non sostenibile in quanto le discariche a livello nazionale non sono disponibili e il ricorso a quelle all'estero non è possibile per questioni logistiche, senza considerarne l'enorme impatto economico. Tali volumi, se opportunamente gestiti, potrebbero invece costituire una risorsa. Gli attuali protocolli di gestione delle terre e rocce da scavo, infatti, consentono di gestire in sicurezza i materiali da scavo con presenza di amianto naturale, dimostrando che - a prescindere dai valori di concentrazione - l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione possono garantire la salvaguardia ambientale e la salute. Pertanto, obiettivo degli emendamenti proposti è quello di reintrodurre l'utilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce provenienti dai cantieri con amianto naturale sopra soglia, anche in siti diversi da quello di produzione purché geologicamente compatibili. Nel dettaglio, le proposte di emendamento riguardano: • l'introduzione, nell'art. 4 c.4 (<i>criteri sottoprodotti</i>) del riferimento all'art. 12 (fondo naturale), che consente di applicare anche alle terre amiantifere quanto previsto per l'utilizzo di terre e rocce da scavo con valori superiori alle CSC;
--	--	---

		• l'eliminazione dall'art.27 (<i>utilizzo nel sito di produzione</i>) del riferimento al c. 1 dell'art. 12 consente di applicare l'intera disciplina dell'art. 12, incluso il c. 2, che prevede che le terre sopra soglia per fenomeni di origine naturale sono utilizzabili anche in un sito diverso da quello di produzione a condizione che abbia caratteristiche analoghe; • l'eliminazione dall'art.27 (<i>utilizzo nel sito di produzione</i>) della parola "esclusivamente" riapre all'utilizzo come sottoprodotto, secondo quanto disciplinato all'art. 12. Ad ulteriore maggior cautela, il legislatore potrebbe richiedere, al superamento della concentrazione soglia di contaminazione indicata per l'amianto, la predisposizione di specifici approfondimenti che prevedano l'esecuzione di studi geo-minero-petrografici e una valutazione del rischio sanitario-ambientale. La valutazione del rischio sanitario-ambientale e sito-specifica potrà essere disciplinata mediante apposite Linee Guida, ad esempio quelle dell'Istituto Superiore di Sanità prospettate nell'ambito della modifica in corso degli allegati alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006, mentre le altre indicazioni possono essere riprese dalle Linea Guida SNPA 44/2023 (paragrafi da 7 a 10). Dopo il comma 2 dell'art. 12 potrebbe quindi essere inserito, ad esempio, quanto segue: "Con riferimento al parametro amianto, in luogo della definizione del valore di fondo
--	--	---

		<i>naturale, il piano di indagine appura la compatibilità dei valori riscontrati rispetto al contesto geologico mediante l'esecuzione di studi geo-minero-petrografici. Il sito di utilizzo dovrà risultare geologicamente compatibile con quello di produzione e, nell'ambito della predisposizione del piano di utilizzo, dovrà essere prodotta una valutazione del rischio sanitaria-ambientale sito-specifica che contenga le procedure operative per la gestione del rischio e le misure di prevenzione e protezione a garanzia della sicurezza dei lavoratori e della popolazione in ogni fase, sulla base di Linee Guida redatte dall'Istituto Superiore di Sanità."</i>
Art. 5 Deposito intermedio		
Comma 1, lettera b): se la concentrazione di inquinanti nei terreni prodotti rientra nei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il deposito intermedio può essere realizzato in siti con destinazione d'uso urbanistica commerciale e industriale. [...]		Si osserva che quanto riportato alla lettera b) contraddice in parte la lettera a) in quanto, così come formulata, anche se rientra nei limiti di colonna A, il deposito dovrebbe essere realizzato in siti con destinazione commerciale o industriale.
2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli	2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli	Si evidenzia la presenza di un rifiuto, che risulta in contrasto con quanto normato negli articoli 2 comma 1-m) ed art. 16 comma 2-b).

articoli 22 e 24 uno o più siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.	articoli 22 e 24 uno o più siti di deposito intermedio idonei- In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.	Come esplicitato negli articoli 16 comma 3 e art. 22 comma 4, la variazione del deposito intermedio non costituisce una modifica sostanziale al PUT.
3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nei suoi successivi aggiornamenti o proroghe, o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, in conformità alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. È, comunque, fatta salva la qualifica di sottoprodotto per le terre già collocate presso il sito di conferimento e utilizzate in conformità al piano di utilizzo approvato e in corso di validità.	Al comma 3, prima della parola “Decorso”, aggiungere le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8”	La proposta di modifica ha lo scopo di consentire la regolarizzazione degli inadempimenti meramente formali ed evitare la gestione di ingenti quantitativi di materiali da scavo come rifiuti. La modifica appare peraltro coerente con le nuove disposizioni del Regolamento e, nello specifico, con l’inserimento della norma contenente le misure in caso di mancato o ritardato adempimento, di cui all’art. 8 del Regolamento.
Art. 7 Dichiarazione di consegna all’utilizzo e dichiarazione di avvenuto utilizzo		
comma 4 «dichiarazione di consegna all’utilizzo»	Eliminazione	Tale dichiarazione risulta già ricompresa nelle altre dichiarazioni e, in particolare, nel

		documento di trasporto e nella dichiarazione di avvenuto utilizzo, che l'utilizzatore è tenuto a redigere e trasmettere agli Enti e al proponente, qualora l'utilizzatore sia soggetto differente da quest'ultimo. A tal proposito, si evidenzia che l'introduzione, nella nuova versione del decreto, di un ulteriore obbligo di dichiarazione di consegna all'utilizzo appare ridondante rispetto alla documentazione già prevista. Il proponente o esecutore, infatti, è già tenuto a predisporre i documenti di trasporto, nei quali viene attestata la quantità di terre e rocce consegnate per l'utilizzo. L'aggiunta di un'ulteriore dichiarazione rappresenterebbe pertanto un onere burocratico non necessario ai fini della tracciabilità, considerato, peraltro, che la mancata presentazione della stessa comporterebbe la classificazione del materiale come rifiuto.
Art. 8 Misure in caso di mancato o ritardato adempimento		
1. Nel caso in cui il proponente, il produttore ovvero l'esecutore omettano di rendere entro i termini la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, o la dichiarazione di consegna all'utilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, l'autorità competente comunica al proponente, all'esecutore ovvero al produttore un provvedimento di diffida, concedendo un termine per	Al comma 1 sostituire le parole "<i>comma 2</i>" con le seguenti parole: "commi 2 e 3".	L'introduzione del nuovo articolo 8 del regolamento tiene conto di una espressa richiesta manifestata dagli operatori e, pertanto, è senza dubbio positiva. L'obiettivo, infatti, era quello di introdurre un meccanismo sanzionatorio più graduale e proporzionato rispetto al previgente e adeguato al tipo di inadempimento, così da evitare l'automatica conseguenza della perdita della qualifica di sottoprodotto anche in presenza di inadempimenti meramente formali che non incidono sulle caratteristiche qualitative e

adempiere non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto. 2. L'omessa dichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento di diffida comporta la cessazione della qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo alle quali si riferisce il piano di utilizzo o la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.		ambientali delle terre e rocce da scavo al punto tale da doverli considerare rifiuti e non più sottoprodotti. Il nuovo articolo 8, però, con riferimento alla DAU, ammette l'adempimento tardivo solo nel caso in cui l'utilizzatore coincide con il proponente, esecutore o produttore lasciando esclusa tale possibilità nel caso in cui tali soggetti siano distinti. Poiché tale esclusione non pare giustificata e, in ogni caso, contrario allo spirito semplificativo che è alla base della norma, la proposta di modifica mira ad estendere l'ambito di applicazione dell'art. 8 anche al comma 3 dell'art. 7.
Art. 11 Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC		
1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano medesimo è predisposto e trasmesso ai sensi dell'articolo 10.	Al comma 1 dopo le parole <i>"legislativo n. 152 del 2006"</i> inserire le seguenti <i>"o di cui all'allegato 2 del Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 per le aree agricole"</i>	Tale proposta di modifica è finalizzata ad assicurare un coordinamento con quanto previsto dal Decreto n. 46 del 2019 relativo alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 152/2006.
Art. 12 Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale		
1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito nel quale le terre e rocce da	Al comma 1 dopo le parole <i>"legislativo n. 152 del 2006"</i> inserire le seguenti <i>"o di cui"</i>	Tale proposta di modifica è finalizzata ad assicurare un coordinamento con quanto

scavo, per fenomeni di origine naturale, presentino concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, del decreto n. 152 del 2006, le concentrazioni di tali parametri possono essere assunte pari al valore di fondo naturale esistente.	<i>all'allegato 2 del Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 per le aree agricole</i>	previsto dal Decreto n. 46 del 2019 relativo alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 152/2006.
Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni		
<i>Art. 13 Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di procedimento di bonifica</i>		
1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di procedimento di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4 del presente regolamento, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei dati, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, in	1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di procedimento di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, <i>qualora i dati di caratterizzazione riferiti ai parametri pertinenti del procedimento di bonifica non siano stati già preventivamente validati all'Agenzia di Protezione ambientale,</i> i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4 del presente regolamento, <i>limitatamente ai parametri pertinenti,</i> riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente	Il ricorso all'Art. 13 è raccomandato solo nel caso in cui i dati analitici non siano stati già preventivamente validati dall'Agenzia di Protezione ambientale nell'ambito di un procedimento ambientale attivo. Nei casi in cui il set analitico minimale presente nella tabella 4.1 sia stato già validato secondo il procedimento di cui all'Art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la gestione del materiale di scavo avviene secondo le disposizioni del presente regolamento.

relazione ai parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto n 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, da indicarsi nel piano di utilizzo. Nel caso in cui i valori riscontrati non superino le concentrazioni soglia, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità previste all'articolo 10.	per la validazione dei dati. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei dati, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, in relazione ai parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto n 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, da indicarsi nel piano di utilizzo. Nel caso in cui i valori riscontrati non superino le concentrazioni soglia, e nei casi in cui tali verifiche siano state già preventivamente validate dall'Agenzia di Protezione ambientale competente nell'ambito del procedimento di bonifica, messa in sicurezza operativo o permanente, ai sensi del Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità previste all'articolo 10.	
Art. 17 Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato		

1. I termini di cui all'articolo 15, comma 1, primo e secondo periodo, possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'autorità competente su istanza motivata del proponente, in ragione dell'entità o della complessità delle opere da realizzare. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, entro la scadenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, primo e secondo periodo, trasmette a mezzo di posta elettronica certificata all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.	Al comma 1, dopo le parole “può essere prorogato”, eliminare le seguenti parole: “una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili”.	La proposta di modifica muove dall'esperienza nella gestione di opere infrastrutturali di grandi dimensioni e di lunga durata, per cui il limite di una sola richiesta di proroga con una massima di due anni risulta insufficiente.
Art. 21 Ambito di applicazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni		
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini,	Al comma 1 dopo le parole “legislativo n. 152 del 2006” inserire le seguenti “o di cui all'allegato 2 del Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 per le aree agricole”	Tale proposta di modifica è finalizzata ad assicurare un coordinamento con quanto previsto dal Decreto n. 46 del 2019 relativo alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 152/2006.

rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo che contengono materiale di riporto non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. La caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo è effettuata in conformità agli allegati 2 e 4.		
3. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale sono superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo	Al comma 3 dopo le parole <i>"legislativo n. 152 del 2006"</i> inserire le seguenti <i>"o di cui all'allegato 2 del Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 per le aree agricole"</i>	Tale proposta di modifica è finalizzata ad assicurare un coordinamento con quanto previsto dal Decreto n. 46 del 2019 relativo alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 152/2006.

come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 12, comma 2.		
4. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4 sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati, secondo le modalità definite dall'articolo 13. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei dati a mezzo di posta elettronica certificata, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.	Al comma 4, dopo le parole <i>“legislativo n. 152 del 2006”</i>, inserire le seguenti <i>“o di cui all'allegato 2 del Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 per le aree agricole”</i>	Tale proposta di modifica è finalizzata ad assicurare un coordinamento con quanto previsto dal Decreto n. 46 del 2019 relativo alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 152/2006.

Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni		
Art. 22 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni		
3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette a mezzo di posta elettronica certificata agli enti di cui al medesimo comma 1. Decorso quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione medesima. Costituiscono modifiche sostanziali quelle di cui all'articolo 16, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.	Al comma 3 eliminare le seguenti parole “ Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.”	Appare critica la previsione di modificare per solo massimo due volte il luogo di destinazione finale o l'utilizzo delle terre, soprattutto in considerazione del fatto che l'individuazione di questi luoghi e destinazioni avviene in un momento molto antecedente a quello di effettivo utilizzo. Pertanto, si chiede di eliminare tale limite.
Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di micro-dimensioni		
Art. 24 Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di micro-dimensioni		
1. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 23 mediante dichiarazione resa al Comune del luogo di produzione, al comune del luogo di utilizzo, qualora diverso da quello di produzione, e alle Agenzia di protezione ambientale territorialmente componenti, ai sensi e per gli effetti del	1. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 23 mediante dichiarazione, resa al Comune del luogo di produzione, al comune del luogo di utilizzo, qualora diverso da quello di produzione, e alle Agenzia di protezione ambientale territorialmente componenti, ai sensi e per gli effetti del	Si ritiene positiva la previsione di una nuova fattispecie definita “micro-cantiere”. In particolare, sono apprezzabili le semplificazioni della gestione di terre e rocce da scavo per i micro-cantieri. Si ritiene inoltre necessario escludere dalla disciplina semplificata i materiali provenienti dagli scavi stradali in quanto contenenti conglomerato

decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, con la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività, del modulo di cui all'allegato 6 precisando le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono comunque superare dodici mesi dalla data di produzione delle quantità destinate all'utilizzo, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato a essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.	decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, con la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività, del modulo di cui all'allegato 6 precisando le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono comunque superare dodici mesi dalla data di produzione delle quantità destinate all'utilizzo, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato a essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. <i>È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 nel caso di riporti e di rifiuti provenienti dagli scavi stradali per interventi sui sottoservizi.</i>	bituminoso, cemento e misti stabilizzati della fondazione stradale, i materiali (betonabile o misto cementato) che proteggono il sottoservizio sul quale si interviene oltre che ai residui delle tubazioni. In tale caso, come da copiosa giurisprudenza in materia, si ritiene che tali materiali provenienti dagli scavi stradali debbano essere considerati rifiuti e non sottoprodotti.
	<i>1-bis. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette a mezzo di posta elettronica certificata agli enti di cui al medesimo comma 1. Decorsi sette giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione aggiornata,</i>	La modifica normativa è finalizzare a riprodurre la procedura della modifica delle indicazioni contenute nella dichiarazione di utilizzo, così come prevista anche per le altre tipologie di cantieri.

	le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione medesima. Costituiscono modifiche sostanziali quelle di cui all'articolo 16, comma 2.	
	1-ter. La destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1 non costituisce modifica sostanziale e deve essere comunicata dal proponente agli enti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla data di inizio del conferimento al deposito intermedio.	La modifica normativa è finalizzare a riprodurre la procedura della modifica delle indicazioni contenute nella dichiarazione di utilizzo, così come prevista anche per le altre tipologie di cantieri.
	1-quater. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta per la durata massima di dodici mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, salvo deroghe autorizzate dall'autorità competente su istanza motivata del proponente. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione di cui al comma 1, comunica agli enti di cui al medesimo comma il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.	La modifica normativa è finalizzare a riprodurre la procedura della proroga delle indicazioni contenute nella dichiarazione di utilizzo, così come prevista anche per le altre tipologie di cantieri.

	Art. 24-bis Situazioni di urgenza	
	1. In deroga agli articoli 22 e 24, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, per le terre e rocce da scavo prodotte in situazioni di urgenza come definite nell'articolo 2, comma 1, lettera c bis), la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è attestata all'Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al primo periodo deve presentare la dichiarazione di utilizzo di cui agli articoli 22 e 24.	La proposta di inserire il nuovo articolo 24 nasce dall'esigenza di predisporre una procedura specifica per la gestione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prodotte a seguito di situazioni di urgenza. Nel testo del regolamento, infatti, sono previste delle semplificazioni inerenti più che altro le possibilità di riutilizzo in sito ma, al contrario, non è prevista alcuna procedura per poter gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti ogniqualevolta non sia possibile rispettare le tempistiche previste dagli artt. 22 e 24. Il rischio, in questi casi, è che ingenti quantitativi di materiali da scavo, che non possono essere riutilizzati in sito, siano trattati come rifiuti.
TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI		
Art. 27 Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti		
2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali di cui all'articolo 2, lettera dd), possono	c. 2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali di cui all'articolo 2, lettera dd), possono essere	Si ritiene che la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera dd), debba essere riscontrabile dalla

essere direttamente riutilizzate nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera dd), deve essere riscontrabile dalla documentazione di esecuzione dei lavori inviata all'autorità competente. [...]	direttamente riutilizzate nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera dd), deve essere riscontrabile dalla documentazione di esecuzione dei lavori inviata all'autorità competente. disponibile in cantiere.	documentazione di esecuzione dei lavori disponibile in cantiere. Inoltre, alcune attività minori, eseguite in fase di studio di fattibilità, non necessitano di autorizzazione o, in alcuni casi, l'autorità competente differisce dall'ente autorizzante.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. Ai fini di cui al primo periodo, il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.	3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. Ai fini di cui al primo periodo, il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.	Come descritto in relazione alla modifica proposta per l'articolo 4, l'obiettivo dell'emendamento è quello di reintrodurre l'utilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce provenienti dai cantieri con amianto naturale sopra soglia , anche in siti diversi da quello di produzione purché geologicamente compatibili. In particolare, l'eliminazione dall'art.27 (<i>utilizzo nel sito di produzione</i>) del riferimento al c. 1 dell'art. 12 consente di applicare l'intera disciplina dell'art. 12, incluso il c. 2, che prevede che le terre sopra soglia per fenomeni di origine naturale sono utilizzabili anche in un sito diverso da quello di produzione a condizione che abbia caratteristiche analoghe. Inoltre, l'eliminazione della parola "esclusivamente" riapre all'utilizzo come sottoprodotto, secondo quanto disciplinato all'art. 12.
TITOLO V		
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA		
Art. 28 Attività di scavo		
p.to a comma 1: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo	p.to a comma 1: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo	Vista la definizione di "opera" (art. 2 c.1 lettera aa)), da cui sono

242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le seguenti disposizioni: a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo.	242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nei casi in cui le terre e rocce da scavo non siano state già preventivamente caratterizzate ai sensi dell'art.13 per la verifica dei requisiti di cui all'art.4 o non siano state già preventivamente caratterizzate nell'ambito del procedimento di bonifica per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le seguenti disposizioni: a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera intervento e del quadro ambientale conoscitivo.	esclusi gli interventi di bonifica, l'utilizzo di questo termine potrebbe dar adito ad interpretazioni restrittive sull'utilizzo in sito stante il successivo art. 29 c. 1, venendo a mancare il requisito del sottoprodotto (art. 4 c.1 lettera a). Inoltre, il ricorso all' Art. 28 si applica solo nei casi in cui non sia ancora stata eseguita la caratterizzazione nell'ambito del procedimento di bonifica o ai sensi dell'Art. 13 in quanto in queste casistiche il percorso autorizzatorio all'avvio dei lavori è già completamente espletato.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Art. 30 Disciplina transitorie e disposizioni finali		
1. I piani di utilizzo già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. Resta fermo che i materiali rientranti nell'ambito della definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), utilizzati e gestiti in conformità ai piani di utilizzo approvati ai sensi della	1. I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente, che si applica anche alle modifiche e agli aggiornamenti successivi. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, utilizzati e gestiti in	Nella modifica apportata al DPR 120/2017 sono stati eliminati i riferimenti: • ai progetti di utilizzo, ovvero alla fattispecie prevista prima dell'entrata in vigore del DM 161/2012, in vigenza dell'art. 186 del D.lgs. 152/2006, che ad oggi sono ancora in corso; • alle modifiche e agli aggiornamenti dei piani e dei progetti di utilizzo approvati ed in corso;

normativa previgente sono considerati a ogni effetto sottoprodotti.	conformità ai piani e ai progetti di utilizzo approvati ai sensi della normativa previgente sono considerati a ogni effetto sottoprodotti.	ai progetti di utilizzo anche nella parte che legittima la qualifica di sottoprodotti per i materiali già utilizzati secondo tali progetti. Si tratta di casi ancora attuali e, pertanto, la loro eliminazione dalla disciplina transitoria mette in dubbio la validità delle approvazioni già acquisite, nonché la possibilità di apportare modifiche ai piani e progetti già approvati nell'ambito della stessa normativa. Si ritiene quindi necessario ricomprenderli all'interno della disposizione che intende fare salve le precedenti discipline senza soluzione di continuità. Ciò premesso, l'obiettivo dell'emendamento proposto è quello di reintrodurre la validità di tutti i piani e progetti già approvati e la possibilità di inquadrare eventuali loro modifiche nell'ambito della stessa normativa con cui sono stati approvati.
ALLEGATO 2 – PROCEDURE DEL CAMPIONAMENTO IN FASE PROGETTUALE		
		A differenza del DPR 120/2017, il nuovo allegato 2 si applica anche alle dichiarazioni di utilizzo, rendendo vincolante il numero minimo di campioni. Per quanto riguarda la dichiarazione di utilizzo, appare eccessivo il rimando alla tabella 2.1 per gli scavi di cui alla lettera E (superficie maggiore di 2500 mq). In questo senso, a nostro avviso, sarebbe opportuno distinguere meglio le procedure per i piani di utilizzo da quelle per la

		dichiarazione di utilizzo, in quanto l'allegato 2 come scritto ha problemi di coordinamento (ad esempio, non è chiaro che l'indicazione della profondità di prelievo dei campioni (da 0 a 1 metro; fondo scavo; zona intermedia) si riferisce solo alla procedura prevista dai piani di utilizzo.
ALLEGATO 3 – NORMALE PRATICA INDUSTRIALE		
La normale pratica industriale comprende esclusivamente i trattamenti effettuati al fine di migliorare le caratteristiche merceologiche del residuo e renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace dal punto di vista tecnico. La normale pratica industriale può includere tutte le fasi che un processo prevedrebbe per la materia prima che il sottoprodotto andrebbe a sostituire. Non costituisce normale pratica industriale un trattamento che richieda l'installazione di specifiche infrastrutture operative in grado di generare impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute. Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese anche le seguenti: - la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; tale selezione può avvenire anche mediante	La normale pratica industriale comprende esclusivamente i trattamenti effettuati al fine di migliorare le caratteristiche merceologiche del residuo e renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace dal punto di vista tecnico. La normale pratica industriale può includere tutte le fasi che un processo prevedrebbe per la materia prima che il sottoprodotto andrebbe a sostituire. <i>Non costituisce Nel caso in cui la normale pratica industriale preveda un trattamento che richieda l'installazione di specifiche infrastrutture operative in grado di generare impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute, queste dovranno essere sottoposte alle opportune valutazioni ambientali e/o autorizzazioni, laddove richiesto dalla norma.</i> Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese anche le seguenti:	Rispetto al DPR 120/2017 è stata inserita una specifica che prevede la non ammissibilità tra le operazioni di normale pratica industriale di trattamenti che richiedano, genericamente, l'installazione di specifiche infrastrutture operative in grado di generare impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute. A tale riguardo, si ritiene che gli impatti su ambiente e salute debbano essere oggetto di una specifica procedura di valutazione o autorizzazione ambientale, anziché essere affrontati nell'ambito della procedura di approvazione relativa alla gestione dei materiali da scavo (approvazione del piano di utilizzo o dichiarazione). Tale inammissibilità risulta critica in quanto, considerata l'alta discrezionalità interpretativa, potrebbe escludere l'installazione di specifici impianti/infrastrutture per l'esecuzione dei trattamenti di normale pratica industriale (es. piazzole di biodegradazione, tramogge per il trattamento a calce, ecc.) che, soprattutto per i cantieri di grandi dimensioni, risultano necessari per garantire il

l'ausilio di impianti meccanici di vagliatura; - la riduzione volumetrica mediante macinazione; - la stabilizzazione a calce o cemento al solo fine di migliorarne le caratteristiche costruttive e senza modificare i requisiti ambientali e sanitari del materiale se è dimostrato che lo stesso soddisfa a priori i requisiti di qualità ambientale previsti dall'articolo 4. - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, o per raggiungere l'umidità e il grado di salinità ottimali, nonché per favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.	- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; tale selezione può avvenire anche mediante l'ausilio di impianti meccanici di vagliatura; - la riduzione volumetrica mediante macinazione; - la stabilizzazione a calce o cemento al solo fine di migliorarne le caratteristiche costruttive e senza modificare i requisiti ambientali e sanitari del materiale se è dimostrato che lo stesso soddisfa a priori i requisiti di qualità ambientale previsti dall'articolo 4. - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, o per raggiungere l'umidità e il grado di salinità ottimali, nonché per favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.	riutilizzo di ingenti volumi di materiali di scavo (es. scavo meccanizzato di gallerie). Si propone pertanto la modifica di tale previsione per consentire l'installazione di tali specifiche infrastrutture operative, previa opportuna valutazione ambientale e/o autorizzazioni, laddove richiesto dalla norma, per la corretta mitigazione di eventuali impatti sull'ambiente e sulla salute.
ALLEGATO 4 - PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI (ARTICOLO 4, 27)		
Tabella 4.1 – Set analitico minimale	Eliminare il parametro Amianto	La proposta di modifica mira ad omogeneizzare la normativa a quanto indicato anche nelle linee guida SNPA del 2019 (delibera n. 54/2019). Si ritiene che la ricerca del parametro amianto nelle terre e rocce da scavo debba essere limitata agli scavi in cui vi è il rischio di potenziale presenza di

		amianto, quali gli scavi eseguiti in vicinanza a strutture in cui sono presenti materiali contenenti amianto, oppure nel caso di materiali con presenza di amianto naturale (rocce ofiolitiche e loro prodotti di detritazione). Inoltre, coerentemente con quanto sostenuto nelle osservazioni precedenti, si ritiene necessario integrare il riferimento al D.M. 46/2009 per le CSC delle aree agricole in ogni punto dell'allegato in cui sono richiamate le colonne A e B della tabella 1 allegato 5 al titolo V della parte quarta de D.lgs. 152/2006.
I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.	Dopo le parole “<i>legislativo n. 152 del 2006,</i>” inserire le seguenti “<i>o di cui all'allegato 2 del Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 per le aree agricole</i>”	Tale proposta di modifica è finalizzata ad assicurare un coordinamento con quanto previsto dal Decreto n. 46 del 2019 relativo alle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 152/2006.
ALLEGATO 5 – PIANO DI UTILIZZO (ARTICOLO 10)		
Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:	Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla <i>destinazione</i>, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:	Si evidenzia che i siti di destinazione (cave da riambientalizzare autorizzate, cicli produttivi, altri progetti autorizzati) non producono terre e rocce da scavo da qualificare e gestire come sottoprodotto.
5. piano di campionamento e analisi:	5. piano di campionamento e analisi <i>delle terre e rocce da</i>	Si evidenzia che i siti di destinazione (cave da riambientalizzare autorizzate, cicli

5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione; 5.2. localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie; 5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4; 5.4. descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.	scavo prodotte dalla realizzazione di opere: 5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione; 5.2. localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie; 5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4; 5.4. descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.	produttivi, altri progetti autorizzati) non producono terre e rocce da scavo da qualificare e gestire come sottoprodotto.
ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (ARTICOLI 22, 24, 25)		
Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo (mc in banco) Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo (mc in cumulo) Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all'utilizzo fuori sito	Nell'allegato 4 sezione B, dopo le parole "<i>Indicare la quantità</i>", aggiungere la seguente parola "stimata"	La modifica appare necessaria in quanto la quantità in cumulo può essere solo stimata.
Massimo quantitativo che verrà depositato (mc in cumulo): Indicare la quantità in metri cubi	Nell'allegato 4, sezione C, dopo le parole "<i>Indicare la quantità</i>" aggiungere la seguente parola "stimata"	La modifica appare necessaria in quanto la quantità in cumulo può essere solo stimata.
Quantità (mc in banco): Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo	Nell'allegato 4, sezione D, dopo le parole "<i>Indicare la quantità</i>" aggiungere la seguente parola "stimata"	La modifica appare necessaria in quanto la quantità in cumulo può essere solo stimata.
Data ultimazione attività di scavo: Data inizio attività utilizzo:	Nell'allegato 4, sezione E, eliminare le seguenti voci: "Data ultimazione attività di scavo: "Data inizio attività utilizzo:"	La proposta di modifica appare giustificata dal fatto che, tali informazioni, non paiono necessarie.